

PROVINCIA DI NOVARA

Regolamento per l'ufficio del Difensore Civico Territoriale
(Deliberazione Consiglio Provinciale n. 24 del 5 maggio 2011)

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'ufficio del difensore civico, in conformità all'art. 11 della D.lgs. 267/2000, ed in attuazione di quanto previsto dal vigente Statuto provinciale. La funzione di difensore civico può essere svolta anche a favore di altri enti locali, previe apposite convenzioni. In questo caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di difensore civico territoriale.

Art. 2

REQUISITI PER LA NOMINA

Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere provinciale. Deve altresì possedere competenza giuridico-amministrativa, preparazione ed esperienza tali da fornire la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio. Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio della Provincia di Novara.

Art. 3

CASI OSTATIVI ALLA NOMINA

Non possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incandidabilità previste dalla legge per le cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale e provinciale.

Art. 4

CASI DI INCOMPATIBILITA'

L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi direttivi in partiti o sindacati e con ognuna delle situazioni previste dalla legge riguardo l'incompatibilità di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale e provinciale.

Art. 5

NOMINA

La nomina del difensore civico è effettuata dal Consiglio provinciale, ed è disciplinata dal vigente Statuto provinciale.

L'effettiva entrata in carica del difensore civico e' in ogni caso subordinata alla sottoscrizione da parte sua dell'impegno a non presentare la propria candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato, per il Consiglio provinciale e per quello del Comune capoluogo e dei Comuni eventualmente convenzionati sino a quando non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica stessa. Dovrà inoltre sottoscrivere l'impegno a svolgere le proprie funzioni anche presso le sedi decentrate della Provincia e ad estenderle anche in favore dei Comuni che si convenzionino.

Art. 6

DURATA IN CARICA

Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta ai sensi del vigente Statuto provinciale.

Art. 7

DECADENZA E DISPENSA DALL'UFFICIO

Il venir meno delle condizioni di eleggibilità o candidabilità per qualunque causa o l'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comportano la dichiarazione di decadenza dall'ufficio da parte del Consiglio provinciale, a voto palese, qualora, entro venti giorni dalla contestazione disposta dal Presidente della Provincia, l'interessato non ne faccia cessare la relativa causa.

La decadenza è automatica ed immediata qualora il difensore civico in carica presenti la propria candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato, per il Consiglio Regionale, per il Consiglio Provinciale o per quelli del Comune capoluogo e dei Comuni eventualmente convenzionati.

Tale candidatura esclude, comunque, la possibilità di una nuova nomina alla carica stessa.

Art. 8

REVOCA

Il difensore civico può essere revocato, previa formale contestazione dei fatti addebitati, con deliberazione motivata del Consiglio provinciale, da adottarsi a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9

INDENNITA' DI CARICA

Al difensore civico è riconosciuta un'indennità di base accresciuta, per effetto di eventuali convenzioni con altri enti locali, di un ulteriore importo definito secondo il criterio delle fasce di popolazione.

La Giunta Provinciale stabilisce con proprio atto l'ammontare delle predette indennità.

Nulla è dovuto, se non i rimborsi delle spese sostenute per il viaggio, da parte dei comuni con popolazione sino a 1000 abitanti che sottoscrivono dette convenzioni.

Art. 10

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico non è sottoposto a nessuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia o dei Comuni convenzionati.

Il difensore civico agisce con i poteri e le modalità previste dal vigente Statuto provinciale.

Nel caso in cui l'inerzia dell'ufficio tenuto ad adottare un dato provvedimento si protragga oltre i termini fissati dalla Legge e dai regolamenti o oltre quelli fissati dall'Amministrazione ai sensi

dell'art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241, il difensore civico provvede per iscritto a diffidare il responsabile del procedimento.

Decorsi dieci giorni dalla diffida, il difensore civico provvede a segnalare al Presidente della Provincia le irregolarità riscontrate sollecitando l'assunzione dei provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.

L'esercizio di tale facoltà non è in ogni caso ammissibile per gli atti meramente discrezionali e per quelli indicati dall'art. 13 della Legge n. 241 del 7.8.1990.

Analoghe procedure vengono adottate nel caso dei Comuni convenzionati.

Art. 11

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo della Provincia.

Il Difensore civico garantisce la sua presenza anche presso gli uffici decentrati della Provincia.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il difensore civico si avvale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Nel caso di esercizio in forma associata della difesa civica, il Difensore civico, secondo modalità da concordare, garantisce la sua presenza presso i Comuni convenzionati.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA TERRITORIALE DA PARTE DEI COMUNI

La Provincia di Novara, rappresentata da _____, in attuazione al provvedimento _____ e che in seguito verrà indicata come "Provincia"
Il Comune di _____, rappresentato da _____, in attuazione al provvedimento _____ e che di seguito verrà indicato come "Comune"

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione viene stipulata, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000, tra la Provincia ed il Comune, per concordare modalità d'impiego in forma associata a favore dei cittadini del Difensore Civico Territoriale, che il Consiglio Provinciale ha nominato nella persona di _____. Con la presente convenzione le parti intendono garantire all'interno di ciascun Ente il servizio del medesimo Difensore Civico Territoriale secondo le esigenze di ciascuno, ripartendo gli oneri relativi alla struttura ed agli strumenti necessari.

Art. 2 - Funzioni

Il Difensore Civico Territoriale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, in conformità a modalità e termini previsti negli Statuti della Provincia e del Comune e recepiti nel presente accordo.

Art. 3 - Durata

La durata della convenzione è stabilita in anni tre, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa; essa cesserà, comunque, con l'elezione del nuovo Difensore Civico Territoriale.

Art. 4 - Sede

Le funzioni convenzionate vengono esercitate dal Difensore Civico Territoriale di norma presso la sede della Provincia o, qualora se ne ravvisi l'opportunità, presso quella del Comune, secondo le modalità da concordare.

Art. 5 – Modalità organizzative

Le istanze dirette al Difensore Civico Territoriale, sia verbali che scritte, possono essere presentate sia presso il Comune che presso la Provincia.

Nel primo caso il Comune provvederà direttamente a indirizzare ogni comunicazione e a trasmettere la relativa istanza al Difensore Civico Territoriale presso la Provincia.

Ove la richiesta non possa essere soddisfatta mediante semplice risposta scritta o telefonica il Difensore Civico Territoriale provvede a convocare il richiedente presso la propria sede o gli Uffici del Comune.

In questo ultimo caso, il Comune mette a disposizione del Difensore Civico Territoriale un locale, con relativi arredi ed attrezzature, oltre che il personale. Le spese relative sono a carico del Comune.

Art. 6- Indennità

Per il servizio di cui alla presente convenzione, la Provincia di Novara, oltre all'indennità definita all'art. 9 del Regolamento dell'Ufficio del Difensore Civico Provinciale, eroga al Difensore Civico Territoriale un ulteriore compenso annuo, quantificato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. del _____ come segue:

Nulla è dovuto, se non il rimborso delle spese di viaggio, dai Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

La somma determinata in base ai criteri sopra riportati viene rimborsata annualmente alla Provincia dal Comune.

Art. 7- Rimborso spese

Al Difensore Civico Territoriale, per l'espletamento delle proprie funzioni, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i Consiglieri Provinciali dalle norme vigenti, per recarsi dal Comune Capoluogo al Comune.

Tali spese sono a totale carico del Comune.

La Provincia liquida quanto spetta al Difensore Civico Territoriale a norma del precedente comma a seguito di apposita relazione controfirmata dal Sindaco.

Il Comune provvederà a rimborsare detti oneri alla Provincia entro il mese successivo.

Art. 8 – Obblighi di relazione

Le parti si impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione al servizio del Difensore Civico ogniqualvolta sia ritenuto opportuno anche da una sola di esse.

Art. 9 - Recesso

E' facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento dalla convenzione, dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno due mesi.

Per la Provincia di Novara_____

Per il Comune di_____